## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

```
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
                Ugo
Dott. VITRONE
                                                         Presidente
                                                      - Consigliere -
Dott. SALVAGO
                  Salvatore
Dott. CECCHERINI Aldo
                                                      - Consigliere -
Dott. BISOGNI
                                                    rel. Consigliere
                  Giacinto
Dott. SCALDAFERRI Andrea
                                                      - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
                      sentenza
sul ricorso proposto da:
M.C., elettivamente domiciliata in Roma via V. Arminjon 8, presso lo studio dell'avv.to COLELLA Claudio, rappresentata e difesa dall'avv.to FERRARI Luigi, per delega a
margine del ricorso per cassazione;
                                contro
           P.S., elettivamente domiciliato in Roma piazza Attilio
Frigeri 13, presso lo studio dell'avv.to RUO Maria Giovanna (fax
(OMISSIS), (OMISSIS)) che lo rappresenta e
difende, giusta delega in calce al controricorso;
                                                    - controricorrente -
e nei confronti di:
Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;
                                                            - intimato -
avverso il decreto della Corte di appello di Roma, sezione per i
minorenni, emessa il 2 febbraio 2010, depositata il 1 aprile 2010,
nella procedura iscritta al n. 58105/09 R.g.;
udita la relazione della causa svolta all'udienza del 23 gennaio 2012
dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
```

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

P.S. ha proposto ricorso <u>ex art. 250 c.c.</u> per ottenere, a seguito del riconoscimento della figlia L., nata il (OMISSIS) dalla relazione con M.C., l'assunzione del suo cognome in sostituzione o in aggiunta di quello materno. La M. si è opposta alla richiesta.

Il Tribunale per i minorenni di Roma ha disposto <u>ex art. 262 c.c.</u> che la minore M.L. assumesse il cognome paterno aggiungendolo e postponendolo a quello materno.

Ha proposto reclamo alla Corte di appello la M. che ha chiesto la revoca del provvedimento e in via subordinata la declaratoria di nullità del decreto con rimessione degli atti al primo giudice in considerazione della eccepita non integrità del contraddittorio. Nel merito ha contestato la mancata valutazione di profili istruttori su aspetti rilevanti ai fini della sua opposizione quali la reputazione del P., la condizione della minore e l'inopportunità che assumesse il cognome paterno.

La Corte di appello ha respinto il reclamo ritenendo integro il contraddittorio e corrispondente all'interesse della minore la posposizione del cognome paterno a quello materno.

Ricorre per cassazione M.C. che si affida a tre motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso P.S..

Le parti depositano memorie difensive.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'<u>art. 273 c.p.c.</u> e dell'<u>art. 100 c.p.c.</u>. La ricorrente ribadisce che la procedura esperita davanti al Giudice di prime cure non è stata promossa ad istanza di parte e contesta la legittimità del provvedimento di riunione con il quale è stato riunito un procedimento promosso ad istanza di parte ad altro ormai definito nel grado e promosso precedentemente d'ufficio.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 273 c.p.c. con conseguente violazione dell'art. 101 c.p.c. nonchè dell'art. 111 Cost., comma 2, sempre in relazione alla predetta riunione dei procedimenti che la ricorrente ritiene illegittima anche al fine di integrare il contraddittorio.

I primi due motivi che possono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione logico-giuridica sono inammissibili.

Difetta infatti qualsiasi interesse della ricorrente sia in ordine alla dedotta illegittimità della riunione sotto il profilo della sanatoria che attraverso di essa si sarebbe realizzata rispetto alla inammissibile proposizione d'ufficio della prima richiesta di attribuzione del cognome paterno sia sotto il profilo della sanatoria del difetto di contraddittorio che nella prima procedura avrebbe investito la posizione del P. e nella seconda procedura quella di essa ricorrente.

Il Tribunale dei Minorenni ha infatti pronunciato, come risulta dalla lettura del testo del decreto del 27 gennaio - 3 febbraio 2009, dopo aver letto la richiesta del Comune di Roma e sul presupposto della richiesta del padre della minore oltre che della opposizione della madre. Nessuna sostanziale può essere quindi derivata alle parti e specificamente alla M. dalla mancata indicazione nel provvedimento del Tribunale per i minorenni dell'avvenuta riunione dei due procedimenti che erano ben noti al Collegio giudicante.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 262 cod. civ. in quanto il decreto impugnato, a giudizio della ricorrente, è stato emesso senza alcuna significativa attività istruttoria e disattendendo le risultanze documentali da cui emergeva la cattiva reputazione del richiedente, il suo comportamento violento nel corso della convivenza e l'inottemperanza al dovere di mantenimento della figlia e quindi, nel complesso, la contrarietà dell'assunzione del cognome paterno all'interesse della minore.

Il motivo è infondato dato che la Corte di appello ha chiarito i motivi per cui ha escluso che la aggiunta del cognome paterno potesse in qualche modo nuocere alla minore e ha altresì chiarito le motivazioni per le quali ha ritenuto non necessaria sul punto alcuna ulteriore attività istruttoria. Il quesito di diritto proposto dalla ricorrente evidenza come la dedotta violazione di legge altro non sia se non una nuova richiesta di riesame nel merito della valutazione della Corte di appello che ha ritenuto irrilevanti i fatti oggetto delle richieste istruttorie dell'odierna ricorrente perchè attinenti alla difficile relazione sentimentale fra le due figure adulte e come tali ininfluenti sul diritto del padre e della minore a una identificazione della propria discendenza genitoriale e biologica.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

## P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso e rigetta il terzo motivo. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012